

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2020

94/2020/R/COM

ULTERIORI DIFFERIMENTI DI TERMINI PREVISTI DALLA REGOLAZIONE NEI SETTORI ENERGETICI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1103^a bis riunione del 26 marzo 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 43/2018/R/GAS e il relativo Allegato A (di seguito: RQTG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 553/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE 2020-23);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com;
- il Comunicato dell’Autorità 11 marzo 2020, in ordine all’“Emergenza COVID-19” (di seguito: Comunicato 11 marzo 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4 della deliberazione 59/2020/R/COM ha disposto il differimento dei termini di adempimento agli obblighi informativi per il settore elettrico e gas, fino a date successive al 3 aprile 2020 che saranno definite con successivi provvedimenti delle Direzioni competenti dell’Autorità;
- i termini individuati all’articolo 4 della deliberazione 59/2020/R/COM non includono i termini di adempimento ad alcuni obblighi informativi in relazione ai

servizi di distribuzione dell'energia elettrica, di trasporto e stoccaggio del gas naturale, in particolare:

con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica:

- il comma 24.1 del TIQE 2020-23 fissa al 31 marzo 2020 il termine entro il quale le imprese distributrici sono tenute a comunicare all'Autorità l'istanza di avvalimento del meccanismo di riduzione delle interruzioni dovute a cause esterne, con decorrenza 2020;
- il comma 79septies.2 del TIQE 2020-23 fissa al 31 marzo 2020 il termine entro il quale le principali imprese distributrici sono tenute a comunicare all'Autorità il differimento al 2021 o 2022 del meccanismo premi-penalità relativo all'incremento della resilienza del sistema elettrico;
- il punto 4 della deliberazione 553/2019/R/EEL fissa al 30 aprile 2020 il termine entro il quale le imprese distributrici comunicano all'Autorità alcune informazioni relative al periodo dal 1 ottobre 2017 al 20 agosto 2019 in materia di indennizzi automatici ai clienti finali, a carico degli operatori di rete, per interruzioni di lunga durata;

con riferimento al servizio di trasporto del gas naturale:

- il comma 20.1 della RQTG fissa al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento il termine entro il quale le imprese di trasporto sono tenute a fornire all'Autorità informazioni e dati in tema di continuità del servizio;

con riferimento al servizio di stoccaggio del gas naturale:

- il comma 13.4 della RTSG fissa al 31 marzo 2020 il termine per la presentazione, da parte delle imprese di stoccaggio, dell'istanza di accesso al meccanismo potenziato di incentivazione di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (RAST).

RITENUTO DI:

- prevedere il differimento dei seguenti ulteriori termini di adempimento agli obblighi informativi, fino a date successive al 3 aprile 2020 che saranno definite con successivi provvedimenti della Direzione Infrastrutture e Unbundling dell'Autorità:

con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, i termini di cui:

- al comma 24.1 del TIQE 2020-23;
- al comma 79septies.2 del TIQE 2020-23;
- al punto 4 della deliberazione 553/2019/R/EEL;

con riferimento al servizio di trasporto del gas naturale, il termine di cui:

- al comma 20.1 della RQTG;

con riferimento al servizio di stoccaggio del gas naturale, il termine di cui:

- al comma 13.4 della RTSG

DELIBERA

1. di prevedere, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 4 della deliberazione 59/2020/R/COM, il differimento dei seguenti ulteriori termini di adempimento di obblighi informativi, fino a date successive al 3 aprile 2020 che saranno definite con successivi provvedimenti della Direzione Infrastrutture dell'Autorità:

con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, i termini di cui:

- a. al comma 24.1 del TIQE 2020-23;
- b. al comma 79septies.2 del TIQE 2020-23;
- c. al punto 4 della deliberazione 553/2019/R/EEL;

con riferimento al servizio di trasporto del gas naturale, il termine di cui:

- d. al comma 20.1 della RQTG;

con riferimento al servizio di stoccaggio del gas naturale, i termini di cui:

- e. al comma 13.4 della RTSG;

2. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini